



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione C.C. 29 del 15.7.2005

Articolo 1 - Finalità

La Consulta dei Giovani è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, ad essa presenta giudizi e proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili.

La Consulta:

- è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- si rapporta con gruppi informali;
- promuove rapporti con le Consulte presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali e dell'Unione dei Fontanili.

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta stessa.

Articolo 2 - Composizione

La Consulta è costituita da **12** membri così individuati:

MEMBRI CON DIRITTO DI VOTO:

- 1) 1 membro nominato dal Consiglio Comunale che non sia consigliere comunale
- 2) 1 membro nominato su indicazione della Commissione della Biblioteca
- 3) 1 membro nominato su indicazione della Consulta dello Sport
- 4) 1 membro nominato su indicazione dell'Oratorio
- 5) 1 membro nominato su indicazione dei Gruppi teatrali operanti nel territorio

Sei membri scelti tra le seguenti categorie:

- 6) giovani appartenenti al mondo del lavoro
- 7) giovani appartenenti al mondo universitario
- 8) giovani che frequentano il triennio delle scuole superiori
- 9) giovani in cerca di lavoro
- 10) giovani appartenenti a gruppi musicali operanti nel territorio
- 11) giovani appartenenti al mondo del volontariato.

MEMBRI SENZA DIRITTO DI VOTO:

Sindaco o suo delegato.

La Consulta potrà strutturarsi in gruppi di interesse.

Articolo 3 – Determinazione della candidatura e nomina dei membri con diritto di voto numeri da 1 a 5 articolo 2

I membri di cui all'oggetto dovranno essere scelti fra giovani di età compresa fra i 16 e i 30 anni, residenti nel territorio comunale, e dureranno in carica per n. 3 anni dalla data della nomina, senza decadere al raggiungimento del trentunesimo anno di età.

Le loro candidature dovranno essere avanzate direttamente dalle organizzazioni e/o enti di appartenenza, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale ratificherà le candidature avanzate con le modalità indicate nel presente articolo.

Articolo 4 - Determinazione della candidatura e nomina dei membri con diritto di voto numeri da 6 a 11 dell'articolo 2

Ciascun giovane di età compresa tra i 16 e i 30 anni, residente nel territorio comunale, per partecipare alla Consulta, dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale, una richiesta scritta in cui dichiarare che intende aderire alla Consulta e/o ai gruppi di interesse.

I giovani che avranno presentato la domanda saranno convocati dal Sindaco o suo delegato, in apposita Assemblea nella quale dovranno eleggere, al loro interno, n. 6 rappresentanti. In tale occasione verrà stilata una graduatoria dei non eletti da utilizzare in caso di future sostituzioni dei membri stessi.

I membri appartenenti alla Consulta dureranno in carica per n. 3 anni dalla data della nomina, senza decadere al raggiungimento del trentunesimo anno di età.

Alla scadenza del triennio si procederà al rinnovo della composizione della Consulta, seguendo le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

I richiedenti non eletti potranno far parte dei "gruppi di interesse" nei quali si strutturerà la Consulta.

La domanda di adesione ai gruppi di interesse potrà pervenire anche successivamente alla nomina della Consulta.

La Giunta Comunale ratificherà le candidature avanzate con le modalità indicate nel presente articolo.

Articolo 5 - Ufficio di Coordinamento

L'Ufficio di coordinamento è composto da:
un Coordinatore, un Vice coordinatore e dal Segretario verbalizzante.

La funzione di Coordinatore verrà svolta dal Sindaco o suo delegato che avrà il compito di rappresentare la Consulta, convocare e presiedere le riunioni, formulare l'ordine del giorno.

La funzione di Vice Coordinatore verrà svolta da un membro della Consulta eletto dalla Consulta stessa e durerà in carica per n. 3 anni, avrà il compito di sostituire il Coordinatore in caso di assenza o di impossibilità.

La funzione di Segretario verrà svolta da un membro della Consulta eletto dalla stessa e durerà in carica n. 3 anni, avrà il compito di verbalizzare il contenuto delle riunioni e sottoscrivere il verbale unitamente al Coordinatore e al Vice Coordinatore.

L'Ufficio di Coordinamento collabora con il Coordinatore nello svolgimento dei compiti di organizzazione e dei lavori della Consulta.

Articolo 6 - Convocazione

La Consulta è convocata dal Coordinatore di sua iniziativa o su richiesta di quattro membri della Consulta stessa, mediante avviso scritto, da far pervenire ai membri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Comune compatibilmente con le altre attività istituzionali garantisce il supporto logistico organizzativo alle attività della consulta.

Articolo 7 - Validità delle sedute

Le sedute della Consulta sono ritenute valide quando vi è la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In caso contrario la seduta si ritiene sciolta e viene direttamente fissata la data della nuova convocazione.

Le decisioni vengono adottate quando vi è il parere favorevole della metà più uno dei presenti.

Chi esprime voto contrario, o si astiene, ha diritto che vengano riportate, nel verbale della riunione, le ragioni del suo disaccordo.

Articolo 8 - Rimozione incarico e dimissioni dei componenti la Consulta

I componenti della Consulta che non vi partecipino per più di tre sedute consecutive, senza previa motivata giustificazione, potranno essere rimossi dal loro incarico dall'Ufficio di Coordinamento.

I componenti della Consulta indicati ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 2, in caso di dimissioni o di rimozione, dovranno essere sostituiti da membri nominati dalle organizzazioni e/o enti di riferimento, con ratifica della Giunta Comunale e dureranno in carica sino alla scadenza del triennio di durata della Consulta.

I componenti della Consulta indicati ai numeri da 6 a 11 dell'articolo 2, in caso di dimissioni o di rimozione, dovranno essere sostituiti, con ratifica da parte della Giunta Comunale, sulla base della graduatoria stilata a seguito della elezione della Consulta stessa e dureranno in carica sino alla scadenza del triennio di durata della Consulta.

Articolo 9 - Luogo delle sedute

La Consulta si riunisce di norma nella Sede Municipale.

Può riunirsi in altro luogo per decisione motivata dell'Ufficio di Coordinamento o su espressa richiesta di almeno quattro membri della Consulta.
